

Roma 22/01/2025

- Federazioni Sportive Nazionali
- Discipline Sportive Associate
- Comitati Regionali
- Società ed Associazioni Sportive

Loro sedi

Circolare: Nuove disposizioni in materia di tracciabilità delle spese di trasferta e di rimborso analitico per professionisti e collaboratori, a seguito della Legge di Bilancio 2025 e del D.Lgs. 13 dicembre 2024, n. 192.

1. PREMESSA

Con l'approvazione definitiva della **Legge di Bilancio 2025** (art. 1, commi 81-83) e l'emanazione del **D.Lgs. 13 dicembre 2024, n. 192**, sono state introdotte importanti novità riguardo:

- La **tracciabilità delle spese di trasferta**,
- La deducibilità delle stesse per le aziende (inclusi gli Organismi Sportivi) e il regime fiscale dei rimborsi,
- Le nuove regole sui **rimborsi spese analitici** in capo ai **professionisti** e ai **collaboratori/dipendenti**.

Le disposizioni, operative dal **1° gennaio 2025**, mirano ad aumentare la trasparenza e l'efficienza nella gestione delle spese aziendali, contrastando l'evasione fiscale legata alle trasferte e ai relativi rimborsi.

Di seguito si illustrano le principali innovazioni, distinguendo le **regole per i professionisti** e quelle per i **collaboratori / lavoratori dipendenti o assimilati**, con esempi pratici di fatturazione e rimborso.

2. AMBITO DI APPLICAZIONE E SOGGETTI INTERESSATI

Le nuove regole riguardano:

1. **Imprese e Organismi Sportivi**, in quanto datori di lavoro, chiamati a rimborsare spese di trasferta ai propri atleti, tesserati o collaboratori.
2. **Professionisti** (sia in regime ordinario sia in regime forfetario) che addebitano in parcella al committente le spese sostenute per l'esecuzione dell'incarico.

3. **Lavoratori subordinati e collaboratori** (co.co.co. e assimilati), per i quali la disciplina del rimborso spese è stata integrata dalle nuove prescrizioni sulla tracciabilità ai fini fiscali e previdenziali.
-

3. PRINCIPALI NOVITÀ INTRODOTTE

3.1 Tracciabilità obbligatoria delle spese

- Dal **1° gennaio 2025**, le spese di trasferta per vitto, alloggio, viaggio, carburante, taxi/NCC e rappresentanza devono essere saldate con strumenti di pagamento **tracciabili** (carte di credito/debito/prepagate, bonifici bancari o postali, assegni non trasferibili).
- Il **contante** non è ammesso se si vuole mantenere l'esenzione dal reddito del collaboratore o del professionista e la deducibilità del costo per l'azienda/committente.

3.2 Conseguenze fiscali per chi non rispetta la tracciabilità

- **Per l'azienda/committente:** la spesa **non è deducibile** ai fini delle imposte dirette e dell'IRAP se manca la prova della tracciabilità.
- **Per il collaboratore / dipendente:** se la spesa è sostenuta in contanti, la somma rimborsata **concorre a formare reddito di lavoro** e, di conseguenza, è soggetta a tassazione e contribuzione.
- **Per il professionista:** se il rimborso spese non è tracciabile, l'importo rientra comunque tra i compensi imponibili, con tutte le conseguenze in termini di tassazione, rivalsa di cassa previdenziale e ritenuta (ove applicabile).

3.3 Nuovo regime per i professionisti: rimborso spese analitico

- Il **D.Lgs. 13 dicembre 2024, n. 192** ha riscritto l'art. 54 del TUIR. Da **gennaio 2025**, i rimborsi delle spese sostenute dal professionista per l'esecuzione di un incarico e **addebitate analiticamente** al committente **non concorrono più a formare il reddito**.
- Parallelamente, tali somme non scontano la rivalsa della cassa previdenziale né la ritenuta d'acconto; tuttavia, **non si qualificano come somme escluse ex art. 15 del D.P.R. 633/1972** in ambito IVA se la fattura della spesa è intestata al professionista.
- Resta possibile, in alternativa, **un rimborso forfetario**, il cui importo è considerato "compenso" imponibile a tutti gli effetti, soggetto quindi a rivalsa cassa ed eventuale ritenuta.

3.4 Nuovo regime per i collaboratori e i lavoratori dipendenti

- Le somme rimborsate **non concorrono a formare reddito di lavoro dipendente o assimilato** solo se:
 1. **Documentate** con fatture, ricevute o altri giustificativi,
 2. **Pagate con metodi tracciabili** (carte, bonifici, assegni), ad eccezione dei biglietti di trasporto pubblico di linea, che restano esclusi dall'obbligo.
 - In assenza di prova di tracciabilità, l'importo rimborsato diventa imponibile e assoggettato alle **ritenute fiscali e previdenziali**.
-

4. DISTINZIONE TRA PROFESSIONISTI E COLLABORATORI/DIPENDENTI

Di seguito, si riportano i principali effetti delle nuove norme, distinti per **professionisti** e **collaboratori/dipendenti**.

4.1 Professionisti

1. **Rimborso analitico delle spese**
 - Non concorre a formare il reddito imponibile.
 - Non è soggetto a rivalsa per la cassa previdenziale (ad es. 4% gestione separata) e a ritenuta d'acconto.
 - L'IVA rimane imponibile in fattura se il documento di acquisto è intestato al professionista, salvo eccezioni espressamente previste dalla normativa IVA.
2. **Rimborso forfetario**
 - Rimane trattato a tutti gli effetti come "compenso imponibile".
 - Soggetto a rivalsa cassa e a ritenuta, se prevista.
 - Deduzione delle relative spese (ad esempio vitto e alloggio) soggetta ai limiti ordinari (75% e 2% del totale dei compensi, oppure limiti di rappresentanza, a seconda dei casi).
3. **Regime forfetario**
 - Il rimborso analitico, dal 2025, è **escluso** dal computo dei compensi. Non impatta né la soglia di 85.000 euro per il mantenimento del regime, né quella di 100.000 euro per l'uscita dal regime in corso d'anno.
 - Un rimborso forfetario, invece, **rientra** tra i compensi ai fini della determinazione del reddito e del calcolo delle soglie.

4.2 Collaboratori e lavoratori dipendenti

1. Spese documentate con metodo tracciabile

- Non formano reddito di lavoro (no IRPEF e no contributi su tali importi).
- L'azienda, in presenza di adeguata documentazione, può dedurre il costo.

2. Spese sostenute in contanti (o non adeguatamente documentate)

- Il relativo rimborso è imponibile (reddito da lavoro dipendente o assimilato) e assoggettato a ritenute fiscali e previdenziali.
- Il datore di lavoro non può dedurre tali costi.

3. Eccezione: spese per trasporti pubblici di linea

- Rimangono deducibili e non concorrono al reddito anche se pagate in contanti (biglietti autobus, metropolitana, treni, aerei di linea), a condizione che vi sia un titolo di viaggio coerente con la normativa.

5. ESEMPI PRATICI DI APPLICAZIONE

5.1 Esempi comuni a professionisti e collaboratori

• Spese di taxi

- **Caso conforme (tracciabile):** pagamento con carta di credito, presentazione ricevuta + scontrino elettronico del POS. Rimborso esente per il beneficiario e deducibile per l'azienda/committente.
- **Caso non conforme (contanti):** rimborso imponibile e non deducibile.

➤ Spese di vitto e alloggio

- **Caso conforme (tracciabile):** pagamento con carta o bonifico, allegati fattura e prova di pagamento. Il rimborso è esente per il collaboratore/professionista e deducibile per l'azienda.
- **Caso non conforme (contanti):** rimborso imponibile e non deducibile.

➤ Spese di carburante

- **Caso conforme (tracciabile):** scontrino elettronico del POS/ricevuta fiscale. No tassazione per il beneficiario, deducibilità integrale o parziale per l'azienda, secondo la normativa di settore.
- **Caso non conforme (contanti):** rimborso imponibile e non deducibile.

- Spese di rappresentanza

- **Caso conforme (tracciabile):** pagamento con carta, fattura intestata all'azienda/organismo sportivo o al professionista (a seconda dei casi), allegata alla richiesta di rimborso. Deduzione e non imposizione.
- **Caso non conforme (contanti):** rimborso imputato a reddito e costo non deducibile.

5.2 Esempio specifico – Professionista in regime ordinario (rimborso analitico)

Un professionista riceve dall'albergo una fattura da 1.000 euro + IVA per pernottamento e pasti, intestata a lui. Pagando con carta di credito:

1. Precedentemente (fino al 2024)

- I 1.000 euro venivano considerati “compensi” e poi dedotti integralmente (voce RE2 e RE15 nel modello Redditi).
- Si applicavano rivalsa cassa professionale e ritenuta d'acconto.

2. Dal 2025

- I 1.000 euro **non** concorrono più a formare il reddito del professionista;
- **Niente** rivalsa cassa professionale e **niente** ritenuta d'acconto sulla parte di rimborso;
- Il professionista fattura al committente 1.000 euro + IVA (22%) per la sola parte spese, **senza** aggiungere il 4% di rivalsa cassa, e **senza** ritenuta.

5.3 Esempio specifico – Professionista in regime forfetario (rimborso analitico)

Un professionista in regime forfetario sostiene spese di vitto e alloggio per 1.000 euro più IVA (1.100 totali, poiché l'IVA non è detraibile). Se il rimborso è analitico e tracciabile:

1. Fino al 2024

- L'intero importo (1.100 euro) veniva considerato “compenso”, facendo salire il reddito imponibile e incidendo sul calcolo delle soglie (85.000 e 100.000 euro).

2. Dal 2025

- I 1.100 euro **non** incrementano il reddito imponibile, non incidono sulle soglie, né subiscono rivalsa cassa.
- Il professionista emette fattura di solo rimborso analitico (1.100 euro) senza rivalsa cassa.

5.4 Esempio specifico – Collaboratore / dipendente in trasferta

- **Caso conforme:** un dipendente paga in hotel con la propria carta di debito; allega ricevuta e prova di pagamento. L'importo rimborsato **non** è tassato in busta paga e **l'azienda** deduce il costo.
 - **Caso non conforme:** lo stesso dipendente paga in contanti; il rimborso in busta paga viene tassato come reddito di lavoro dipendente, con contributi e ritenute, e il datore di lavoro **non** deduce la spesa.
-

6. INDICAZIONI OPERATIVE

1. Sensibilizzare collaboratori e professionisti

- Comunicare tempestivamente l'obbligo di utilizzo di strumenti di pagamento tracciabili.
- Organizzare sessioni informative, ove necessario, per illustrare le nuove regole.

2. Aggiornare le procedure interne (Travel policy)

- Accettare esclusivamente giustificativi di spesa tracciabili.
- Predisporre modelli di nota spese che richiedano l'inserimento dei dati del pagamento (ricevuta fiscale, **scontrino elettronico del POS**, etc.).

3. Archiviazione documentale

- Conservare la documentazione per almeno dieci anni, come previsto dalla normativa fiscale.
- Introdurre sistemi digitali di archiviazione e conservazione per facilitare i controlli.

4. Monitoraggio e controlli periodici

- Integrare software gestionali e procedure di verifica per rilevare eventuali rimborsi in contanti.
- Prevedere controlli a campione per garantire il rispetto delle disposizioni.

5. Obblighi di registrazione sul Libro Unico del Lavoro (LUL)

- Restano fermi gli obblighi di indicare tutte le somme erogate al lavoratore (comprese quelle a titolo di rimborso spese) nel LUL, in conformità alla normativa vigente.
-

7. RIFERIMENTI NORMATIVI

- **Legge n. 207/2024** (Legge di Bilancio 2025), art. 1, commi 81-83: obblighi di tracciabilità per le spese di trasferta e rappresentanza.

- **D.Lgs. 13 dicembre 2024, n. 192:** revisione del regime impositivo dei redditi IRPEF-IRES, modifica all'art. 54 del TUIR e introduzione degli artt. 54-bis e ss.
- **D.P.R. n. 917/1986 (TUIR),** art. 51 (trasferte dipendenti), art. 54 (lavoro autonomo), art. 95, art. 108 comma 2.
- **D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633,** art. 15: somme escluse dalla base imponibile IVA.
- **Libro Unico del Lavoro (LUL):** obblighi di registrazione delle somme erogate ai dipendenti/collaboratori.

8. CONCLUSIONI

Le novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2025 e dal D.Lgs. 192/2024 comportano un sostanziale cambiamento nelle modalità di gestione, rimborso e tassazione delle spese di trasferta.

- **Per i collaboratori/dipendenti,** diventa indispensabile utilizzare strumenti di pagamento tracciabili per evitare che i rimborsi diventino reddito imponibile.
- **Per i professionisti,** il rimborso analitico delle spese (anch'esso tracciabile) non concorre più a formare reddito: ciò offre vantaggi fiscali e semplifica la contabilità, purché la documentazione risulti completa e intestata correttamente.

L'adeguamento è obbligatorio per tutti i soggetti interessati, inclusi gli Organismi Sportivi, e richiede l'aggiornamento delle procedure amministrative interne. L'inosservanza può comportare contestazioni, sanzioni e la perdita di importanti benefici fiscali. Pertanto, si raccomanda di:

- **Aggiornare subito** le procedure di rimborso e di gestione delle spese di trasferta.
- **Formare** collaboratori, dipendenti e professionisti sulle nuove modalità di pagamento e rendicontazione.
- **Verificare** periodicamente la corretta tenuta della documentazione di spesa.

Rimango a disposizione per eventuali chiarimenti e per fornire il supporto necessario all'implementazione dei nuovi adempimenti.

Simone Marchi